



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Tel. 0524/931711
Fax 0524/92360

Codice Fiscale 00170360341
Partita IVA 00170360341

Prot. N. 9704 / 2007

Busseto, li 27 luglio 2007

DIVIETO PRELIEVO ACQUA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE A TUTTO IL 15/09/2007 DALLE ORE 6,00 ALLE ORE 22,00 PER USI EXTRA-DOMESTICO

ORDINANZA N. 46/2007

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva e la situazione particolarmente siccitosa impongono il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione;

Considerato che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Vista la lettera in data 26/07/2007 n. 65967 della Provincia di Parma - Servizio risorse idriche ed energetiche -, pervenuta in pari data al n. 9537 di prot., con la quale si evidenzia l'insorgere di possibili criticità, nei mesi estivi, sulla disponibilità della risorsa idrica per usi gli prioritari, con particolare riferimento all'uso idropotabile;

Considerato che con la stessa lettera la Provincia di Parma ha anche segnalato l'opportunità di disciplinare tramite apposita ordinanza sindacale l'uso razionale della risorsa idrica, al fine di ridurre i consumi dell'acqua potabile, migliorarne l'utilizzo, evitare inutili sprechi, razionalizzare tutti gli impieghi agricoli e civili e permettere risparmi tali da conservare la risorsa per la stagione in corso;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e s.m.;

Visti gli artt. 50 e successivi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m. che disciplina il riordino delle competenze in materia di risorse idriche;

Vista la Legge Regionale 5 gennaio 1994, n. 36 che all'articolo 2 prevede che qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, e all'art. 3 che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;

Visto il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato in via definitiva dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 20 settembre 2004;

Visti i locali regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, oltre al regolamento per il servizio di concessione ed erogazione dell'acqua a domicilio;

Visto il regolamento per la gestione degli impianti e delle reti di distribuzione dell'acquedotto comunale, predisposto ed approvato dal gestore del servizio (ASCAA), approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 25 luglio 2005;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 29 dicembre 2003;

Ritenuto di regolamentare e di disciplinare la concessione e l'erogazione dell'acqua per usi domestici ed extradomestici al fine di un utilizzo razionale, proficuo e corretto;

ORDINA

a far data dalla emissione della presente ordinanza e fino al 15 settembre 2007, nella fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 22,00 salvo espressa revoca, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extradomestico, in particolare per l'innaffiamento di orti, giardini, piazzali e lavaggio automezzi.

Qualora l'innaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere programmati e utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua.

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile.

Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi di calcio, con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini ed i parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00 (Art. 2 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 29 dicembre 2003).

Si invita la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi.

Busseto, li 27 luglio 2007

IL SINDACO
Dott. Luca Laurini